

DELIBERA N. 153/22/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BUCCINASCO (MI) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 134/22/CONS recante: “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 12 giugno 2022*”;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetti l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell’art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l’abrogazione parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l’abrogazione parziale dell’art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l’abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022*”;

VISTA la nota del 6 maggio 2022 (prot. n. 0147396) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso il fascicolo istruttorio e la proposta relativa al procedimento avviato su segnalazione del sig. Filippo Bini Smaghi, segretario cittadino dei Centristi e Popolari – Noi con l'Italia nei confronti del Comune di Buccinasco (MI), per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in relazione alle seguenti attività di comunicazione:

– *FACEBOOK*

1 - Video diretta del 1 maggio in cui si inaugura "Open Stage" con intervento iniziale del Sindaco e dell'Assessore (in allegato screen)

<https://www.facebook.com/Comune.Buccinasco/videos/5276756795709570>

2 - Foto artistica:

<https://www.facebook.com/Comune.Buccinasco/photos/a.742044695869391/7435845663155894>

– *PERIODICO COMUNALE con notizia ufficiale datata 28 aprile:*

<https://www.comune.buccinasco.mi.it/it/news/buccinasco-informazioni-maggio>

– *SITO INTERNET*

- Contenuto sito datato 28 aprile:

<https://www.comune.buccinasco.mi.it/it/news/buccinasco-il-nostro-25-aprile-il-video>

- Contenuto sito datato 2 maggio (ricondiviso sui social con integrazione utilizzata su sito candidato):

<https://www.comune.buccinasco.mi.it/it/news/fugge-con-una-targa-rubata-presodalla-polizia-locale-di-buccinasco>;

ESAMINATA la documentazione istruttoria pervenuta e, in particolare, la richiesta di controdeduzioni trasmessa dal Comitato competente al Comune di Buccinasco relativa a:

“- la pubblicazione sul profilo Facebook del video della diretta del 1 maggio in cui si inaugura Open Stage, con intervento iniziale del Sindaco e di una foto artistica;

- la notizia relativa alla pubblicazione sul sito internet del Comune e alla distribuzione del periodico comunale;

- i video pubblicati sul sito relativi alla ricorrenza del 25 aprile e ad un intervento della polizia locale”;

PRESO ATTO che il Comune di Buccinasco ha fatto pervenire al Comitato, nei termini assegnati, le controdeduzioni in merito ai fatti contestati, in particolare rappresentando: *“l’Amministrazione comunale ha cancellato dalla pagina Facebook istituzionale sia il video della diretta del 1 maggio con l’inaugurazione di Open Stage, sia la foto artistica relativa all’evento e il video della celebrazione del 25 aprile (dove comunque non si è data alcuna voce ad alcun amministratore candidato. Le altre attività di comunicazione, nel rispetto della normativa in materia di comunicazione istituzionali in periodo elettorale sono tutte in forma impersonale e riguardano l’attività dell’ente, senza commenti o dichiarazioni di amministratori candidati alla carica di sindaco. Anche per la pubblicazione del periodico comunale, pagato dai cittadini, nell’ultimo numero (segnalato dal Sig. Bini Smaghi) sono state eliminate le pagine politiche con gli interventi dei consiglieri comunali e i simboli dei partiti politici e anche l’editoriale del sindaco. Si è data altresì notizia delle imminenti votazioni amministrative e dei referendum del 12 giugno con le prime informazioni utili alla cittadinanza. Si ritiene doveroso da parte dell’amministrazione comunale informare sulle attività dell’ente che siano di interesse pubblico, con una comunicazione in forma impersonale”*;

VISTA anche l’ulteriore denuncia del Sig. Bini Smaghi presentata in data 5 maggio, in cui si segnala che il Comune di Buccinasco condividerebbe alcuni post del Sindaco;

PRESO ATTO che il Comitato, in esito all’istruttoria espletata, ha ritenuto di formulare proposta di archiviazione *“riscontrato che il Comune ha provveduto a rimuovere dal sito web e dal profilo facebook tutte le comunicazioni oggetto delle segnalazioni, ivi comprese quelle di cui alla denuncia del 5 maggio 2022, configurandosi quindi un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge”*;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale e referendaria;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate

a) *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale - impersonalità e indispensabilità dei contenuti – risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO che le attività di informazione e comunicazione, oggetto di segnalazione, poste in essere dall'amministrazione comunale attraverso la pubblicazione sulla *home page* del sito istituzionale dell'ente e sulla pagina Facebook costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000;

RILEVATO che le predette iniziative ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 in quanto la diffusione delle comunicazioni è riscontrata a decorrere dal 7 aprile, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti con i quali il Presidente della Repubblica ha convocato i cinque Referendum popolari che si svolgeranno domenica 12 giugno 2022;

RILEVATO che l'adeguamento spontaneo riscontrato dal Comitato non ha riguardato tutte le comunicazioni oggetto di contestazione, essendo la comunicazione relativa al periodico comunale del mese di maggio 2022 ancora disponibile sul sito del Comune di Buccinasco al link <https://www.comune.buccinasco.mi.it/it/page/32759>;

RITENUTO, pertanto, di discostarsi parzialmente dalla proposta del Comitato, condividendo la proposta di archiviazione per le comunicazioni di cui alla segnalazione del 2 maggio relative alla pubblicazione sul profilo Facebook del video della diretta del 1° maggio in cui si inaugura Open Stage, con intervento iniziale del Sindaco e di una foto artistica e i video pubblicati sul sito relativi alla ricorrenza del 25 aprile e ad un intervento della polizia locale, e di cui alla segnalazione del 5 maggio, perché non oggetto di

contestazione, ma ritenendo ancora sussistente la violazione riferita alla comunicazione di cui al periodico comunale maggio 2022;

RITENUTO, infatti, che il periodico comunale, pur non contenendo pagine politiche o interventi degli amministratori in carica, riporta alcune notizie con valenza propagandistica delle iniziative dell'amministrazione uscente, in considerazione, soprattutto, che il Comune di Buccinasco è interessato dalla competizione elettorale;

RILEVATO che il periodico riporta il logo del Comune sulla prima pagina;

RITENUTO, inoltre, che le notizie riportate, ad eccezione delle informazioni sulle elezioni, non sono indispensabili e indifferibili;

RITENUTO che, affinché la comunicazione non ricada nel divieto di cui all'articolo 9, è necessario che la stessa sia connotata da tutti e tre i caratteri richiesti dalla norma, ovverosia impersonalità, indifferibilità e indispensabilità per l'efficace assolvimento dei doveri dell'ente;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTO necessario, oltre alla pubblicazione di un messaggio recante l'indicazione della violazione commessa, anche un comportamento conformativo dell'Amministrazione consistente nella rimozione delle conseguenze della violazione medesima, nella specie la rimozione, dal sito istituzionale dell'ente dell'attività di comunicazione oggetto di sanzione;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Buccinasco di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la diffusione sul sito istituzionale del periodico comunale “Buccinasco Informazioni” del mese di maggio 2022 e di rimuoverne la relativa copia.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità all'indirizzo di posta elettronica certificata

agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Buccinasco (MI) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba